



10807/16

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SECONDA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI  
CONSIGLIO  
DEL 16/12/2015

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANTONIO ESPOSITO

Dott. DOMENICO GALLO

Dott. PIERCAMILLO DAVIGO

Dott. GIOVANNA VERGA

Dott. SERGIO BELTRANI

- Presidente - SENTENZA

- Consigliere - N. 2420

- Consigliere - REGISTRO GENERALE  
N. 40657/2015

- Rel. Consigliere -

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

QUATTRONE FRANCESCO GREGORIO N. IL 10/06/1957

avverso il decreto n. 45/2014 CORTE APPELLO di REGGIO  
CALABRIA, del 17/04/2015

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;  
lette/lette le conclusioni del PG Dott. Paola Filippi  
che ha chiesto l'unanimità del  
ricorso.

Udit i difensori Avv.;

## **CONSIDERATO IN FATTO**

Con provvedimento in data 17 aprile 2015 la Corte d'Appello di Reggio Calabria confermava il decreto emesso in data 17 aprile 2013 dal tribunale di Reggio Calabria sezione misure di prevenzione che aveva respinto la proposta di applicazione di misura personale nei confronti di QUATTRONE Francesco Gregorio, accogliendo invece la proposta patrimoniale disponendo la confisca del patrimonio aziendale della ditta individuale QUATTRONE Francesco Gregorio "L'Arca di Joli", di numerosi immobili di proprietà del predetto e/o della di lui moglie, di due conti correnti bancari e di una polizza assicurativa concernente la ditta individuale.

Ricorre per cassazione, a mezzo dei difensori, QUATTRONE Francesco Gregorio deducendo:

1. violazione dell'articolo 606 lett. b) codice di procedura penale in relazione all'articolo 18 del decreto legislativo n. 159 del 2011. Rileva che non trova applicazione nel caso di specie detto decreto e che di conseguenza la misura patrimoniale non può essere considerata disgiunta dall'accertamento della pericolosità sociale del prevenuto che non solo andava accertata, ma andava valutata anche l'attualità della stessa;
2. violazione dell'articolo 606 lett. b) e c) codice di procedura penale in relazione agli articoli 4ss. e 16 ss. decreto legislativo numero 159 del 2011. Lamenta che la corte territoriale ha individuato la pericolosità del ricorrente nel provvedimento con il quale lo stesso era stato già sottoposto a misura di prevenzione con decreto del 16 giugno 2000, decreto che individuava la pericolosità ad un periodo circoscrittibile agli anni 1990. Sostiene che i giudici di merito hanno ritenuto provato, la attuale pericolosità qualificata del QUATTRONE che andava invece decisamente esclusa. Lamenta inoltre che la corte territoriale non ha effettuato alcun distinguo circa il momento in cui erano stati acquistati i beni. Lamenta inoltre che i beni strumentali e patrimoniali erano pervenuti al ricorrente tramite il lecito esercizio di attività di impresa. Sostiene che la corte territoriale così facendo ha violato il principio di diritto che vuole che l'indagine che deve compiere il giudice della prevenzione debba essere effettuata su ogni singola attività e su ogni singolo bene e non cumulativamente secondo un criterio totalitario di accertamento. Si duole anche del fatto che la corte di territoriale avrebbe dovuto considerare il valore dell'immobile all'atto dell'acquisto e non anche in relazione a quelle che sono state le successive migliorie attuate nel tempo perché anche rispetto alle cosiddette migliorie andava compiuta l'indagine al fine di stabilire se le somme impiegate per compierle potessero ritenersi di natura lecita o meno.

## **RITENUTO IN DIRITTO**

Il ricorso è manifestamente infondato alla stregua delle seguenti considerazioni.

- Deve preliminarmente rilevarsi che le misure patrimoniali - in principio elaborate in funzione di mero supporto a quelle personali, al fine di potenziarne l'efficacia preventiva, tanto da porsi in rapporto di mera accessorialità a quest'ultime, pure in termini di contestualità di applicazione - hanno conosciuto, nel tempo, un processo di progressivo sganciamento dalle prime, che ha avuto il suo epilogo nell'affermazione della loro piena autonomia. Autonomia da intendere nel senso dell'applicabilità non solo in distinto contesto procedimentale, ma anche nei casi in cui non sia applicabile la misura personale, o perché la relativa proposta sia stata rigettata o perché, inizialmente applicata, sia stata poi revocata o, comunque, non sia più attuale e neanche in caso di morte del soggetto inciso.

La pericolosità del soggetto inciso è sempre ineludibile presupposto di applicabilità della stessa misura reale, relativamente alla quale è dato ora prescindere solo dalla verifica dell'attualità di quella stessa condizione. Sul piano concettuale, la pericolosità rimane pur sempre presupposto indefettibile e ragione giustificatrice della misura espropriativa, indipendentemente dall'epoca della sua manifestazione.

Le nuove norme introdotte dalle riforme del 2008 e del 2009 hanno inteso affermare solo che l'applicazione della confisca può prescindere dalla verifica del requisito dell'attualità di quella condizione

La precipua finalità della confisca di prevenzione è quella di sottrarre i patrimoni illecitamente accumulati alla disponibilità di determinati soggetti, che non possano dimostrarne la legittima provenienza. Tale finalità si pone, come affermato dalle SSUU di questa Corte nella sentenza n. 4880 del 2015, Spinelli, in piena sintonia con i parametri costituzionali e con le pronunce della Corte EDU e con i principi informatori dell'ordinamento convenzionale.

Se rispetto alla misura di prevenzione personale il requisito della persistente pericolosità continua ad avere una ragion d'essere, in quanto, ben potendo quella risolversi nel tempo o grandemente scemare, sarebbe aberrante - siccome oggettivamente inutile - una misura di prevenzione applicata a soggetto non più socialmente pericoloso; invece, quanto alla misura patrimoniale, la connotazione di pericolosità è immanente alla res, per via della sua illegittima acquisizione, e ad essa inerisce "geneticamente", in via permanente e, tendenzialmente, indissolubile.

La possibilità di applicazione disgiunta della confisca dalla misura di prevenzione personale, così come emerge dalle riforme normative operate dalla legge 24 luglio 2008 n. 125 e dalla legge 15 luglio 2009 n. 94, non ha infatti introdotto nel nostro ordinamento una "actio in rem", restando presupposto ineludibile di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale la pericolosità del soggetto inciso, in particolare la circostanza che questi fosse tale al momento dell'acquisto del bene.

Le SS UU nella sentenza sopra indicata hanno infatti precisato che la pericolosità si trasferisce alla "res" per via della sua illecita acquisizione da parte di un soggetto socialmente pericoloso,

- in quanto rientrante in una delle categorie previste dalla normativa di settore, ed ad essa
- inerisce in via permanente e tendenzialmente indissolubile.

In tanto può essere aggredito un determinato bene, in quanto chi l'ha acquistato era, al momento dell'acquisto, soggetto pericoloso. Mentre nelle misure di prevenzione personale l'attenzione dell'ordinamento è rivolta alla qualità della persona in quanto tale, ossia in quanto ritenuta, in base a determinati parametri di giudizio, socialmente pericolosa, e cioè capace di porre in essere reati, secondo una ragionevole valutazione prognostica, con la conseguenza che la misura non può che essere giustificata dalla persistente, attuale, condizione di pericolosità del soggetto proposto. Nelle misure di prevenzione patrimoniali l'attenzione si sposta sulla res, che si reputa "pericolosa". Nel caso di beni illecitamente acquistati, il carattere della pericolosità si riconnette non tanto alle modalità della loro acquisizione ovvero a particolari caratteristiche strutturali degli stessi beni, quanto alla qualità soggettiva di chi ha proceduto al loro acquisto. In altre parole la pericolosità sociale del soggetto acquirente si riverbera sul bene acquistato, nel senso che è oggettivamente pericoloso il mantenimento di cose, illecitamente acquistate, in mani di chi sia ritenuto appartenere - o sia appartenuto, al momento dell'acquisto - ad una delle categorie soggettive previste dalla normativa di settore ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione

Come affermato dalle SSUU la confiscabilità in danno di eredi od apparenti proprietari dei beni non può più trovare giustificazione nel rapporto pertinenziale res- soggetto preposto, potendo giustificarsi solo in ragione della "qualità" oggettiva dello stesso bene, siccome, a suo tempo, acquistato da persona socialmente pericolosa e, come tale, presumibile frutto di metodo di acquisizione illecita. E, proprio perché esso stesso è divenuto "oggettivamente pericoloso" (nel senso anzidetto), va rimosso dal sistema di legale circolazione. Ancorché sia venuto meno, in tale ipotesi, il rapporto diretto tra bene e soggetto pericoloso, l'inquadramento della situazione giuridica nel paradigma della prevenzione rimane, nondimeno, impregiudicato.

Anche secondo la Corte costituzionale (Corte cost. sent. n. 21 del 2012, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione agli artt. 24, secondo comma, e 111 Cost., dell'art. 2-ter, undicesimo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575, nella parte in cui prevede che «la confisca può essere proposta, in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta, nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare, entro il termine di cinque anni dal decesso») sul nucleo essenziale della prevenzione si innesta la specifica finalità di sottrarre il bene al circuito economico originario, recuperandolo anche presso gli aventi causa a titolo universale, in caso di morte del soggetto pericoloso.

In sintesi, alla stregua del principio di autonomia delle misure patrimoniali e, soprattutto, del principio di confiscabilità in danno degli eredi del soggetto pericoloso, assume una connotazione tutta particolare la dimensione - e lo stesso valore concettuale - di pericolosità"

- dei beni che possono costituire oggetto della misura ablatoria. Con questa espressione deve,
- infatti, intendersi la qualità del bene siccome frutto di abituale dedizione al delitto ovvero di mafiosità e, quindi, espressione, in entrambi i casi, di un metodo di illecita acquisizione. In quanto tale deve essere rimosso - in virtù di misura *praeter delictum* - dal mercato legale per la ritenuta necessità di impedire al soggetto pericoloso di continuare a disporne, anche in funzione di deterrenza dalla commissione di ulteriore attività illecita.

Proprio alla stregua di siffatte considerazioni le SSUU Spinelli hanno giustificato l'affermazione che le novelle legislative, in punto di esclusione del requisito dell'attuale pericolosità del soggetto proposto, non hanno in alcun modo inciso sulla natura giuridica della confisca di prevenzione.

Sul correlato aspetto problematico relativo alla perimetrazione cronologica dell'acquisto deve rilevarsi che fermo restando il principio che la pericolosità (*rectius* l'ambito cronologico della sua esplicazione) è "misura" dell'ablazione e che la proiezione temporale di tale qualità, soprattutto nel caso di pericolosità qualificata, come quella in argomento, non sempre è circoscrivibile in un determinato arco temporale perché spesso investe l'intero percorso esistenziale del proposto con la conseguenza che viene ritenuta pienamente legittima l'apprensione di tutte le componenti patrimoniali ed utilità, di presumibile illecita provenienza, delle quali non risulti, in alcun modo, giustificato il legittimo possesso. Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato di fornire prova contraria e liberatoria, attraverso la dimostrazione della legittimità degli acquisti in virtù di impiego di lecite fonti reddituali.

I giudici di merito si sono attenuti a detti principi e hanno ritenuto che non vi era dubbio che il QUATTRONE fosse attivo nell'organizzazione già negli anni 80 ed inserito a pieno titolo nelle dinamiche criminali all'epoca dell'esplosione della guerra di mafia e che tale intraneità si era protratta negli anni 90 ed era durata almeno fino ai primi anni 2000 e comunque almeno fino all'ultimazione del periodo di sottoposizione alla misura di prevenzione in data il 16 agosto 2002. In tale arco temporale quindi andava collocata la perimetrazione cronologica nella quale doveva ritenersi manifestata la pericolosità sociale del Quattrone. Hanno quindi ritenuto che, fermo il principio generale secondo cui l'ambito cronologico di esplicazione della pericolosità è misura della ablazione, nelle ipotesi di pericolosità qualificata è pienamente legittima l'apprensione di tutte le componenti patrimoniali ed utilità, di presumibile illecita provenienza delle quali non risulti in alcun modo giustificato il legittimo possesso quando non sia possibile ragionevolmente operare una perimetrazione temporale della condotta rilevante

Hanno quindi accertato, esaminando in dettaglio i rilievi difensivi, che i redditi leciti complessivi del QUATTRONE ammontanti dall'82 all'86 a meno di € 10.000, non potessero far fronte a spese delle dimensioni accertate. Così come hanno ritenuto di tutta evidenza l'enormità della sproporzione che vi era tra le entrate del nucleo familiare del QUATTRONE rispetto agli elevatissimi costi di costruzione richiesti per l'edificazione delle opere indicate, a cui andavano aggiunti quelli necessari per accaparrarsi un notevole patrimonio immobiliare. Hanno altresì

- evidenziato che le valutazioni espresse in merito all'illeicità dell'investimento che ha consentito
- la realizzazione della struttura posto a fondamento della medesima attività di impresa ed ha costituito la fonte principale degli introiti "ufficiali" del preposto rendevano di per sé obbligate le conclusioni alle quali erano giunti (confisca dell'intero patrimonio) perché, come indicato dalla suprema corte, "l'incremento successivo è possibile in quanto vi è stata all'origine una illecita acquisizione e... tale circostanza impedisce di operare una sorta di purgazione della illegittima provenienza del bene stesso".

In sintesi la decisione impugnata è conforme ai principi di diritto che regolano la materia, con conseguente manifesta infondatezza delle contestate violazioni di legge. Le ulteriori censure con le quali il ricorrente lamenta che i giudici di merito non hanno ritenuto verosimili le loro allegazioni e pretende che tale giudizio venga censurato da questa corte alla quale intende affidare il compito di privilegiare, tra due diverse ricostruzioni del fatto, quella a loro più gradita, sono inammissibile in questa sede.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma di 1.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 1.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deliberato in Roma il 16.12.2015


Il Consigliere estensore

Giovanna VERGA



Il Presidente

Antonio ESPOSITO



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
SECONDA SEZIONE PENALE

IL 15 MAR 2016



Il Cancelliere  
**CANCELLIERE**  
Claudia Fanelli

